

N. 1386

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PALOMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1996

Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge ci si propone di eliminare un'anomala limitazione imposta 50 anni fa da un decreto luogotenenziale che, se all'epoca della sua emanazione aveva avuto motivazioni politiche contingenti, nell'attuale situazione non ha più motivo alcuno di rimanere in vigore.

Si intende cioè correggere una situazione anacronistica che si appalesa particolarmente ingiusta e sofferente per una istituzione dello Stato che è oggi nella più elevata considerazione da parte dei cittadini: l'Arma dei carabinieri che, nel linguaggio comune, è definita «la Benemerita».

Attualmente, a causa del richiamato decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, il Comandante generale dell'arma viene scelto fra i generali di corpo d'armata dell'esercito, prevedendo per legge l'obbligatorietà di tale grado per l'assunzione del prefato comando generale e nel contempo l'irraggiungibilità, per un ufficiale dei carabinieri, di questo grado.

Si segnala tra l'altro una evidente e mortificante disparità di trattamento nei confronti degli ufficiali superiori dell'arma, rispetto a quelli delle tre Forze armate, nonché nei confronti della Polizia di Stato alla cui carica possono ascendere uomini della stessa Amministrazione.

Ciò premesso, un breve profilo storico evidenzia come tale problematica sia stata ampiamente dibattuta fin dal lontano 1919.

Infatti il regio decreto del 2 ottobre 1919, n. 1802, prevede, per la prima volta, l'inserimento del Comandante generale dell'arma dei carabinieri nella tabella organica dell'Arma.

In seguito i regi decreti 20 aprile 1920, n. 451, e 31 dicembre 1922, n. 1680, modificarono la richiamata tabella organica, ripristinando l'irraggiungibilità del grado di ge-

nerale di corpo d'armata da parte degli ufficiali dei carabinieri.

Trascorrevano poco meno di sette anni ed il regio decreto 26 febbraio 1929, n. 1413, consentendo l'accesso al comando generale dell'arma da parte di un generale di divisione, riportava tale comando organicamente all'interno della stessa istituzione.

Con lo stato di belligeranza la legge 9 maggio 1940, n. 368, nuovamente riservava l'accesso al Comando generale ai soli generali di corpo d'armata; ma pochi anni dopo ed esattamente con il regio decreto-legge 8 febbraio 1943, n. 38, convertito dalla legge 10 maggio 1943 n. 463, si ripristinava, di fatto, la normativa del 1929.

Tale ultima legge, si specificava in sede di relazione, traeva spunto etico dal riconoscimento degli altissimi meriti conseguiti dall'Arma nei servizi di pace e di guerra, proponendosi di rispondere all'alta aspirazione dell'Arma dei carabinieri (Reali) affinché il comandante generale fosse tratto dai generali dell'Arma stessa.

Il noto decreto luogotenenziale del 1945, richiamato in epigrafe, vanificava di nuovo, e ci si augura, per l'ultima volta, tale giusta e meritata aspirazione, impedendo, or da 50 anni, l'accesso al comando generale da parte di un ufficiale dell'Arma benemerita.

Nel frattempo venivano ricordati, dal 1° novembre 1816 (costituzione dell'Arma) al 1945, ben tredici comandanti generali dell'Arma scelti tra i suoi ufficiali superiori, tra quelli che maggiormente avevano meritato dalla Patria.

Appare, inoltre, fondamentale come al giorno d'oggi sia sempre più cogente la presenza al più alto vertice di uno «specialista» in aderenza ad un'Arma sempre più specializzata.

È proprio per coerenza con quanto innanzi detto il presente disegno di legge, che si sottopone alla vostra attenzione per l'ap-

provazione, si propone la nomina del comandante generale esclusivamente per scelta, e non per mera anzianità, tra i generali di corpo d'armata dell'esercito ed i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri.

Viene costituito il Consiglio superiore dei generali dell'arma dei carabinieri quale organo consultivo del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con compito consultivo non vincolante.

Tale ultima istituzione avrebbe l'innegabile funzione di offrire al comando generale un organo di grande competenza i cui pareri, ancorchè non vincolanti, porterebbero ad una congrua motivazione in caso di decisioni in contrasto; non limitando quindi l'azione di comando, ma rafforzandone il convincimento. I componenti di tale Consiglio superiore avrebbero inoltre una proficua palestra ideale di preparazione per l'al-

to compito che nel futuro ognuno di essi potrà essere chiamato a ricoprire.

Segue, di corollario, e nell'ambito della richiamata coerenza, l'istituzione delle commissioni di avanzamento: la Commissione superiore d'avanzamento e la commissione ordinaria d'avanzamento. La prima è composta dal Capo di stato maggiore dell'esercito, dal direttore del personale ufficiali dello Stato maggiore esercito, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dai sei più anziani generali di divisione dell'Arma dei carabinieri. La seconda è composta esclusivamente da ufficiali dell'Arma. In questo modo le commissioni possono valutare con la più ampia competenza possibile i parametri di professionalità, di specializzazione, ed i profili umani e caratteriali degli uomini chiamati a ricoprire responsabilità sempre crescenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Il Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri)*

1. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa e di concerto con il Ministro dell'interno, a scelta tra i generali di corpo d'armata dell'esercito ed i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri.

2. La nomina comporta:

a) la promozione al grado superiore di generale di corpo d'armata, in extra-organico;

b) l'elevazione del limite di età a sessantacinque anni a modifica di quello previsto all'articolo 4 della legge 10 maggio 1943, n. 463.

3. Il decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, relativo alla modifica della tabella graduale e numerica degli ufficiali generali del regio esercito, annesso al regio decreto 3 dicembre 1934, è abrogato.

Art. 2.

*(Il Consiglio superiore dei generali dell'Arma
dei carabinieri)*

1. Quale organo consultivo del comandante generale dell'Arma dei carabinieri è istituito il Consiglio dei generali di divisione, denominato Consiglio superiore dei generali di divisione dell'Arma dei carabinieri.

2. Il Consiglio superiore, composto dai generali di divisione in ruolo, è presieduto dal vice comandante generale ed è convocato, di norma, con cadenza mensile dal co-

mandante generale onde esprimere parere consultivo, obbligatorio ma non vincolante, sulle seguenti materie:

- a) ordinamento, reclutamento, addestramento ed operazioni;
- b) programmazione, pianificazione e bilancio;
- c) impiego del personale;
- d) ripartizione delle risorse umane, economiche e tecnologiche;
- e) coordinamento ed organizzazione.

3. Il comandante generale, di propria iniziativa o su rappresentazione del capo di stato maggiore, ammesso alle sessioni del consiglio superiore con funzione di Segretario, o degli altri generali può sottoporre al consiglio stesso ogni altra questione di rilevante interesse.

Art. 3.

(Commissioni per l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri)

1. Sono istituite la commissione superiore d'avanzamento e la commissione ordinaria d'avanzamento.

2. La commissione superiore d'avanzamento valuta e giudica l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata. È composta dal capo di stato maggiore dell'esercito, dal direttore del personale ufficiali dello stato maggiore dell'esercito, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dai sei più anziani generali di divisione dell'Arma dei carabinieri.

3. La Commissione ordinaria di avanzamento valuta e giudica l'avanzamento degli ufficiali dell'arma dei carabinieri aventi grado da sottotenente a maggiore. È composta dal vice comandante generale, presidente, da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli dell'arma stessa nominati dal Ministro della difesa su proposta del comandante generale.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza, presenti almeno due terzi dei componenti le commissioni stesse.

5. Con decreto del Ministro della difesa su proposta del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, vengono definiti i profili professionali e di carriera degli ufficiali, nonchè i criteri da assumere a base del giudizio di avanzamento.

Art. 4.

(Delega al Governo per l'emanazione della legge organica per l'Arma dei carabinieri)

1. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un nuovo regolamento organico dell'Arma dei carabinieri, sostitutivo di quello approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169.

